

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 04/05

13 gennaio 2005

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-117/03

Società Italiana Dragaggi SpA e a. / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia

IL REGIME DI PROTEZIONE STABILITO DALLA DIRETTIVA SULLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI SI IMPONE SOLTANTO IN RELAZIONE AI SITI ISCRITTI NELL'ELENCO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

Gli Stati membri debbono tuttavia garantire una tutela adeguata dei siti che rivestono un interesse ecologico e che compaiono negli elenchi nazionali trasmessi alla Commissione.

La direttiva sulla conservazione degli habitat naturali ¹ mira a garantire il mantenimento degli habitat stessi e delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente. Essa prevede la costituzione di una rete ecologica europea ("Natura 2000") attraverso varie fasi: innanzitutto ciascuno Stato membro propone alla Commissione europea un elenco dei siti ospitanti gli habitat naturali e le specie indigene; quindi la Commissione adotta su tale base un elenco di siti di importanza comunitaria; infine, lo Stato membro è tenuto a designare il sito di importanza comunitaria come zona speciale di conservazione.

La direttiva è stata trasposta in Italia nel 1997 ². La normativa italiana ricollega le misure di conservazione dei siti alla predisposizione, da parte della Commissione, dell'elenco dei siti di importanza comunitaria.

Il 14 maggio 2001 la Società Italiana Dragaggi SpA ha ottenuto un appalto relativo a lavori di dragaggio e di scarico di sedimenti in cassa di colmata nel porto di Monfalcone, con ubicazione presso la foce del Timavo. Quattro mesi più tardi, l'aggiudicazione dell'appalto è stata annullata in quanto il sito destinato a raccogliere i sedimenti era qualificato come sito di

¹ Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

² Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, intitolato «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (GURI n. 284, supplemento ordinario n. 219/L, del 23 ottobre 1997).

interesse comunitario da sottoporre ad una valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa italiana.

La società ha impugnato tale decisione ritenendo che poiché la Commissione non aveva ancora inserito il sito in questione nell'elenco dei siti di interesse comunitario, la procedura di valutazione di incidenza non fosse applicabile.

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di interpretare la direttiva, al fine di sapere se il regime di protezione delle zone speciali di conservazione contemplato dalla direttiva "habitat" sia obbligatorio già a partire dalla formazione dell'elenco nazionale oppure soltanto dopo l'adozione da parte della Commissione dell'elenco dei siti selezionati come siti di interesse comunitario.

La Corte di giustizia osserva anzitutto che tale **regime di protezione** si impone soltanto in relazione ai **siti iscritti nell'elenco della Commissione**.

Nondimeno, gli Stati membri sono tenuti a tutelare in modo adeguato i siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria sin dal momento in cui li propongono alla Commissione, al fine di non compromettere la realizzazione degli obiettivi di conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche, perseguiti dalla direttiva "habitat".

La Corte ricorda che gli elenchi nazionali debbono indicare i siti che rivestono, a livello nazionale, un interesse ecologico pertinente rispetto a questi obiettivi della direttiva.

Pertanto, per quanto riguarda i siti compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla Commissione, atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria, ed in particolare i siti ospitanti tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva "habitat", ad adottare misure di salvaguardia che siano idonee a tutelare l'interesse ecologico che i detti siti rivestono a livello nazionale.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna

la Corte di giustizia

Lingue disponibili: FR, EN, DE, IT

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674